



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
211	02/11/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato da ARPAC Dipartimento di Caserta con nota n. 72310-2019. Trasgressore: Rispo Carmine. Obbligato in solido: Ditta Rispo Frozen Food srl

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, in data 07/11/2019, un controllo dello scarico di acque reflue della Ditta Rispo Frozen Food srl, redigendo verbale di sopralluogo e prelievo n. 05/GR/19 e rapporto di prova R.G. 20190025780/2019;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, è emerso:
 - *“È stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai limiti stabiliti dall'atto autorizzativo per il parametro BOD5 e COD, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m. e i”;*
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota 72310/2019 trasmessa a mezzo Pec del 06/12/2019 prot. reg 750171 del 09/12/2019, l'ARPAC contestava, ai sensi della L. 689/1981 ed s.m.i., al Sig. Rispo Carmine, in qualità di rappresentante legale della ditta in oggetto, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;

RILEVATO

- Che il verbale di contestazione risulta correttamente e tempestivamente notificato;
- Che, dal verbale di accertamento, il ricettore dello scarico era la pubblica fognatura;
- Che sono pervenute memorie difensive in data 02/01/2020, acquisite al prot. reg. 3306 del 03/01/2020;
- Che, in tali memorie, che si intendono qui integralmente richiamate, rilevano i seguenti punti:
 1. *“Le analisi chimiche eseguite sui nostri scarichi idrici nei mesi precedenti e successivi al sopralluogo ARPAC hanno sempre attestato il pieno rispetto dei limiti di legge per tutti i parametri riportati in tab. 3 all. 5 D. Lgs n°152/06 (vedi allegati)”;*
 2. *“In particolare si è rilevato il superamento delle concentrazioni per i parametri COD e BOD5, che considerando l'incertezza riportata nel Rdp fa risaltare che eventualmente si è rilevato un minimo superamento della concentrazione limite, per valori decimali ed irrilevanti ai fini pratici e sostanziali”;*
 3. *“le nostre acque reflue vengono scaricate, dopo depurazione, nel recapito terminale costituito dalla pubblica fognatura, che per Testo Unico Ambientale D.Lgs n°152/06 prevede dei limiti molto più alti. Per regolamento regionale ATO invece (che diventa prescrittivo anche in termini autorizzativi) si pretende, in danno alle aziende private, il rispetto dei limiti per scarico in acque superficiali, chiaramente molto più restrittivi.”;*
 4. *“Come da verbale di sopralluogo ARPAC, l'impianto di trattamento installato è del tipo biologico, con processo di depurazione ad ossidazione totale a fanghi attivi, che è estremamente sensibile a variazioni di temperatura e variazioni di portata determinati da intensa piovosità; va rilevato che il campionamento è avvenuto in un periodo di intensa piovosità e di bassa temperatura ambientale, non certamente favorevoli alla depurazione biologica a fanghi attivi. Testimonianza oggettiva dell'attenzione aziendale rivolta alla corretta gestione del depuratore, in data 31/10/2019 è stato posto in essere un inoculo di fanghi attivi per compensare lo sbilanciamento prodotto dalle piogge intense di quel periodo, inoculo che richiede un tempo ragionevole per la messa a regime del processo depurativo.”;*
 5. *“Le evidenze di cui sopra, a nostro avviso, meriterebbero un riconoscimento positivo e non certo delle sanzioni amministrative, che rappresenterebbero nello specifico un fatto irragionevole nonché ingiusto.”;*
- Che a tali memorie era allegato il rapporto di prova n. 19/000466780 del 14-11-2019, redatto da laboratorio Chelab SRL gruppo Meriux Nutrisciences (ACCREDIA LAS n°0051). All'esito di tali analisi, la il Laboratorio esprimeva parere di conformità del campione analizzato all'allegato V parte III del D.lgs. 152/2006;
- Che l'audizione si è regolarmente tenuta in data 10/09/2020, acquisita al prot. reg 414229, all'atto della quale (che qui si intende integralmente riportata) sono stati ribaditi i motivi di doglianza espressi nelle memorie difensive di cui sopra ed all'esito della quale si richiedeva l'archiviazione della contestazione in oggetto;

- Che a tali doglianze ha risposto, dal lato tecnico, la stessa ARPAC tramite nota 49292 del 28/09/2020 nella quale esprimeva il seguente parere:
1. *“Il prelievo ARPAC a cui si fa riferimento è quello di cui al verbale 05/GR/19 del 07.11.2019, i cui esiti analitici riportati nel RdP n. 20190025780 hanno evidenziato la non conformità dello scarico ai limiti prescritti dall’atto autorizzativo per i parametri COD e BOD5. La suddetta violazione è stata notificata con nota ARPAC prot. n. 73310 del 06.12.2019*
 2. *Nel verbale n. 05/GR/20 non si evidenzia l’intervento di inoculo in questione che - secondo quanto riferito dalla Ditta nell’ambito dell’audizione del 10.09.2020 - avrebbe determinato il superamento dei limiti tabellari nello scarico campionato da ARPAC. Infatti, il presente all’ispezione non ne ha riferito nelle dichiarazioni spontanee riservate alla parte nel verbale di prelievo del 07.11.2019. Inoltre, dell’intervento tecnico in questione, non è stato dato riscontro nella documentazione visionata nel corso del sopralluogo e richiamata nel verbale ARPAC, costituita dal “Programma dei controlli tecnici e della manutenzione con relative schede di controllo”. Ad ogni buon conto, l’AUA n. 23/2018, di voltura dell’AUA n. 5 del 23.03.2016, di cui la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Caserta n. 19/2016 è parte integrante e sostanziale, al punto 5) pag. 5 impone che “gli esiti dovranno tassativamente rispettare i valori limite previsti dalla Tab. 3 All. 5 D.Lgs. 152/06 per i corpi idrici superficiali ecc ecc...” Si evidenzia, dunque, che l’autorizzazione allo scarico rilasciata alla Ditta, non prevede in nessun caso deroghe ai limiti da rispettare per l’immissione nel ricettore, neanche in caso di guasti e/o malfunzionamenti ovvero interventi di manutenzione. Pertanto si ribadisce che i limiti da rispettare in ogni caso sono quelli di cui alla Tab. 3 All. 5 D.Lgs. 152/06 e smi, limiti che sono stati superati nello scarico campionato con verbale ARPAC n. 05/GR/19 del 07.11.2019 e riportati nel RdP n. 20190025780. Dunque si ritiene che l’intervento di inoculo fanghi, riferito dalla Ditta in sede di audizione, non possa essere considerato una giustificazione rispetto alla non conformità riscontrata nello scarico sottoposto a prelievo in data 07.11.2019 da parte di ARPAC.*
 3. *In merito ai Rapporti di Prova esibiti dalla Ditta, relativi a campionamenti effettuati in periodi antecedenti e successivi al prelievo dell’ARPAC, si sottolinea come gli stessi non rilevino ai fini della contestazione in oggetto. Infatti, trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili, è unica facoltà del Titolare dello scarico ovvero del Gestore, assistere alle operazioni di apertura e analisi sul campione. Facoltà di cui il Gestore non si è avvalso, pur essendone stato regolarmente informato in sede di verbale di prelievo, laddove è stato inviato a presenziare presso i Laboratori ARPAC del Dipartimento di Caserta. Al riguardo, si allega il Verbale di apertura e assistenza alle analisi del campione di acque di scarico n. accettazione 25780 del 08.11.2019.”*
 4. *Alla luce di quanto sopra rappresentato, si conferma il contenuto dalla contestazione di illecito amministrativo, inoltrata dallo scrivente Dipartimento con nota prot. ARPAC n. n. 73310 del 06.12.2019 e si chiede all’Autorità competente di adottare i provvedimenti consequenziali.”;*

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”;*
- Che l’art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;*
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all’art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*

- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i "criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii."
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: "Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi."
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;

CONSIDERATO IN FATTO

- Che, tutto quanto sopra valutato, non sussistono esimenti in favore del Sig. Rispo. Si conferma, infatti, l'irrelevanza, ai fini sanzionatori, della conformità alle prescrizioni del TUA delle analisi, sui campioni di acque reflue, antecedenti e seguenti rispetto a quelle prese in considerazione da ARPAC.
- Che le sopra menzionate analisi conformi, antecedenti e successive al prelievo ARPAC, sono di rilievo, invece, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione;
- Che, in virtù di quanto sopra, è senz'altro applicabile la riduzione della sanzione prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 152/2006, precedentemente citato;
- Che, inoltre, è da tenere in considerazione anche lo sfioramento dei parametri COD e BOD5, effettivamente di scarsa entità;
- Che, tanto considerato, la sanzione, in applicazione del Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011 è determinata nell'ammontare di **€ 3.000,00 (Tremila/00)**, pari al minimo edittale.

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 140 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 503474 del 20/10/2023 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Sig. Rispo Carmine, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OM, legale rappresentante pro tempore della Ditta Rispo Frozen Food srl, in qualità di trasgressore, ed alla Ditta Rispo Frozen Food srl, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 3.000,00 (Tremila/00)**, oltre eventuali spese di notifica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla contestazione ARPAC 72310/2019.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Rispo Carmine - Codice tributo: 531
 - o Oppure
- Rispo Frozen Food srl – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta